

DELIBERAZIONE 1 AGOSTO 2013
350/2013/R/GAS

APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI D'IMPRESA E DETERMINAZIONE DEI
CORRISPETTIVI UNICI PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO RELATIVI ALL'ANNO 2014

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 agosto 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 marzo 2012 (di seguito: decreto 29 marzo 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 febbraio 2013;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed i relativi Allegato A (di seguito: *RTTG*) e Allegato B (di seguito: *RMTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10) ed il relativo allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 106/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 106/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2012, 87/2012/S/GAS (di seguito: deliberazione 87/2012/S/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 149/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 149/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 313/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 313/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2012, 515/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 515/2012/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 263/2013/C/GAS (di seguito: deliberazione 263/2013/C/GAS);
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione III, del 21 maggio 2013, n. 1329 (di seguito: sentenza TAR Lombardia n. 1329/2013);
- il Piano di adeguamento tecnologico e di manutenzione degli impianti di misura, trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A. in data 30 giugno 2010 (prot. generale A/24218 del 30 giugno 2010) (di seguito: Piano di adeguamento).

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTSG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2011-31 dicembre 2014;
- ai sensi dell’articolo 13, della *RTSG*, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ciascun anno, i ricavi di riferimento e le proposte tariffarie relative ai corrispettivi unici d’impresa per l’anno successivo;
- nelle more della completa transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas di cui alla *RMTG*, con l’articolo 2, della deliberazione ARG/gas 119/10 è stata prevista l’applicazione di un corrispettivo transitorio di misura;
- con la deliberazione ARG/gas 29/11, l’Autorità ha definito i criteri per il calcolo dei corrispettivi unitari di accesso e di utilizzazione della capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del decreto legislativo 130/10, nonché dei corrispettivi per l’accesso alle misure transitorie di anticipazione degli effetti nel mercato della nuova capacità di stoccaggio, offerte dal Gestore Servizi Energetici; e che, ai sensi dell’articolo 6 della medesima deliberazione, il soggetto realizzatore, unitamente alle informazioni di cui all’articolo 13, della *RTSG*, trasmette all’Autorità il valore dei suddetti corrispettivi unitari, nonché le informazioni utilizzate per il loro calcolo;
- con la deliberazione 149/2012/R/GAS, l’Autorità ha modificato la *RTSG* al fine di recepire le disposizioni di cui al decreto 29 marzo 2012, prevedendo, a partire dall’1 aprile 2012, la soppressione del corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f_D e l’introduzione di un corrispettivo unitario variabile C^{ST} , a copertura degli oneri di stoccaggio strategico, applicato dall’impresa maggiore di stoccaggio ai quantitativi di gas importato e ai quantitativi di gas assoggettati all’aliquota di prodotto della coltivazione;
- con la deliberazione 515/2012/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per l’eventuale riconoscimento alle imprese di trasporto dei maggiori oneri relativi ai costi per il recepimento delle misure, introdotte dal decreto legislativo 93/11 in materia di gestore di trasporto indipendente.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 87/2012/S/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Edison Stoccaggio S.p.A. a seguito del riscontro di violazioni della disciplina in materia di obblighi di separazione funzionale e contabile (*unbundling*) ed in materia tariffaria; e che, in particolare, con riferimento alle violazioni della disciplina tariffaria, è stata riscontrata un’errata attribuzione all’attività di stoccaggio di alcune voci di costo operativo, che ha

comportato una maggiorazione del corrispettivo unitario variabile della società relativo agli anni 2011 e 2012;

- l'Autorità, con deliberazione 313/2012/R/GAS, ha provveduto affinché tutti i predetti costi erroneamente attribuiti all'attività di stoccaggio venissero esclusi dai corrispettivi tariffari di stoccaggio relativi all'anno 2013 e fosse restituito al sistema il maggior gettito introitato dalla società Edison Stoccaggio per gli anni 2011 e 2012;
- con la sentenza del TAR Lombardia n. 1329/2013, sono state annullate parzialmente le deliberazioni ARG/gas 106/11 e 313/2012/R/GAS, nella parte in cui tali deliberazioni dispongono il mancato riconoscimento dei costi operativi incrementali richiesti dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. per gli anni 2010 e 2011, ai sensi del comma 10.9, della *RTSG*;
- con deliberazione 263/2013/C/GAS, l'Autorità ha proposto ricorso in appello, con istanza di sospensione cautelare, avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 1329/2013);
- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione in data 31 maggio 2013 (prot. Autorità A/20538 del 4 giugno 2013), ha trasmesso la proposta tariffaria, di cui all'articolo 13, della *RTSG*, relativa all'anno 2014 e la proposta di aggiornamento del corrispettivo transitorio di misura specifico d'impresa CM_i^S ;
- nella proposta di cui al precedente punto, la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha richiesto, tra l'altro, il riconoscimento, sia ai fini della determinazione del corrispettivo unitario variabile *CVS* per l'anno 2014, sia ai fini del riconoscimento delle partite economiche relative agli anni pregressi (2011, 2012 e 2013):
 - dei costi operativi incrementali riconducibili ai nuovi investimenti richiesti dalla società, ai sensi del comma 10.9 della *RTSG*, relativi agli anni 2010 (anno tariffario 2012) e 2011 (anno tariffario 2013), in applicazione della sentenza TAR Lombardia n. 1329/2013;
 - dei costi relativi ai *service intercompany*, per la cui scorretta attribuzione l'Autorità ha avviato il citato procedimento sanzionatorio con deliberazione 87/2012/S/GAS, e già esclusi dal riconoscimento tariffario dall'Autorità con deliberazione 313/2012/R/GAS;
- in data 28 giugno 2013 (prot. Autorità P/23509 del 28 giugno 2013), gli uffici dell'Autorità hanno inviato, alla società Edison Stoccaggio S.p.A., una richiesta di modifica ed integrazione della proposta tariffaria; in particolare, gli uffici hanno:
 - comunicato che le richieste di riconoscimento dei costi incrementali relativi agli anni 2010 e 2011 non possono formare oggetto di autonoma valutazione nel procedimento di approvazione delle proposte tariffarie relativo all'anno 2014, e ne hanno pertanto richiesto l'esclusione provvisoria dalle tariffe per l'anno 2014, rinviando il loro riconoscimento, anche per gli anni pregressi, in esito a ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche di efficienza e sulla natura ricorrente di detti costi;
 - richiesto di escludere dal riconoscimento tariffario i costi relativi ai *service intercompany* oggetto del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 87/2012/S/GAS, in coerenza con quanto già disposto dall'Autorità per l'anno 2013 con deliberazione 313/2012/R/GAS;
- con comunicazione in data 10 luglio 2013 (prot. Autorità A/24838 del 12 luglio 2013), la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha presentato alcune modifiche di carattere marginale alla proposta tariffaria presentata con comunicazione in data 31 maggio 2013; e che, tuttavia, con riferimento alle richieste formulate dagli uffici

dell'Autorità in merito all'esclusione dei costi operativi incrementali e dei costi relativi ai service *intercompany*, la società non ha apportato alcuna modifica in quanto la proposta tariffaria sarebbe già coerente con l'attuale quadro giurisdizionale; in particolare, con riferimento ai costi dei service *intercompany*, la società contesta che si possano escludere tali costi sul presupposto di una violazione non ancora accertata dall'Autorità, in quanto il relativo procedimento sanzionatorio non si è ancora concluso;

- in realtà, con riferimento a quest'ultimo aspetto, occorre precisare che i costi relativi ai service *intercompany* devono essere esclusi ai fini tariffari in quanto non pertinenti all'attività di stoccaggio, e non in quanto la società ha violato provvedimenti dell'Autorità; il procedimento sanzionatorio è stato avviato in conseguenza dell'accertamento del fatto materiale, avvenuto in esito a una verifica ispettiva, che Edison Stoccaggio S.p.A. ha attribuito tali costi all'attività di stoccaggio; nell'ambito di tale procedimento saranno accertati gli altri elementi costitutivi della violazione i quali tuttavia non rilevano ai fini del presente procedimento tariffario;
- per quanto riguarda il trattamento dei costi operativi incrementali, invece, occorre chiarire che:
 - le richieste di Edison Stoccaggio S.p.A. riguardano anche le partite economiche pregresse derivanti dei costi incrementali relativi agli anni 2010 e 2011 (oggetto della sentenza del TAR Lombardia del 21 maggio 2012, n. 1329/2013);
 - tali richieste non possono formare oggetto di autonoma valutazione nel presente procedimento sia perché esso è limitato all'approvazione della proposta tariffaria per l'anno 2014, sia perché comunque la valutazione di tali richieste è subordinata all'esito di ulteriori e più ampi approfondimenti, comunque già avviati dagli Uffici dell'Autorità, sulle caratteristiche di efficienza e sulla natura ricorrente di detti costi;
 - quanto invece all'eventuale riconoscimento dei costi incrementali ai fini dell'aggiornamento tariffario 2014, in coerenza con i principi enunciati dalla predetta sentenza, è comunque necessario il completamento degli ulteriori approfondimenti degli aspetti sopra richiamati.

CONSIDERATO CHE:

- la società Stogit S.p.A., con comunicazione in data 31 maggio 2013 (prot. Autorità A/20294 del 31 maggio 2013), ha trasmesso, relativamente all'anno 2014, la proposta tariffaria di cui all'articolo 13, della *RTSG*, i corrispettivi di cui all'articolo 6, della deliberazione ARG/gas 29/11 e la proposta di aggiornamento del corrispettivo transitorio di misura specifico d'impresa CM_i^S ;
- nell'ambito di tale proposta, la società ha richiesto, tra l'altro, l'attivazione del parametro *Y*, di cui al comma 10.7, della *RTSG*, a copertura di maggiori oneri sostenuti dalla società, per effetto di sopraggiunte disposizioni normative, complessivamente pari a circa 74,7 mln € e riconducibili, in particolare, a:
 - maggiori oneri per il recepimento delle misure introdotte dal decreto legislativo 93/11 in materia di gestore di trasporto indipendente;
 - maggiori oneri relativi all'imposta municipale unica;
 - maggiori oneri relativi a condizioni imposte dal Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito dell'autorizzazione concessa in data 25 ottobre 2010 per

- l'ampliamento della capacità di stoccaggio mediante l'incremento della pressione massima di esercizio;
- maggiori oneri finanziari e relativi oneri accessori legati all'operazione di rifinanziamento del debito in seguito alla separazione proprietaria della società Snam S.p.A. dal gruppo Eni S.p.A.;
 - con comunicazione in data 28 giugno 2013 (prot. Autorità P/23506 del 28 giugno 2013), gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Stogit S.p.A. una richiesta modifica ed integrazione della proposta tariffaria, evidenziando in particolare che:
 - la richiesta di dimensionamento del parametro *Y* può ritenersi ammissibile esclusivamente ai fini del riconoscimento dei maggiori oneri relativi all'imposta unica municipale;
 - e che l'eventuale riconoscimento dei maggiori oneri relativi ai costi per il recepimento delle misure introdotte dal decreto legislativo 93/11 in materia di gestore di trasporto indipendente è demandata ad un successivo procedimento, sarà condotto nell'ambito del già richiamato procedimento avviato con deliberazione 515/2012/R/GAS;
 - con comunicazione in data 10 luglio 2013 (prot. Autorità A/24669 del 11 luglio 2013), la società Stogit S.p.A. ha presentato una nuova proposta tariffaria, nell'ambito della quale la società ha presentato differenti alternative ai fini del dimensionamento del parametro *Y*, tra le quali una sola (denominata Alternativa 1) risulta coerente con i rilievi formulati dagli uffici dell'Autorità con comunicazione in data 28 giugno 2013;

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi del comma 10.5, della *RTSG*, dalle componenti di ricavo di *capacity* è sottratta, ai fini della determinazione dei corrispettivi tariffari, la componente di ricavo *AR*, la quale comprende in particolare i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento del sistema e dei corrispettivi per la reintegrazione del gas adibito a riserva strategica;
- con le deliberazioni ARG/gas 106/11 e 313/2012/R/GAS, con la quale sono state determinate rispettivamente le tariffe di stoccaggio per l'anno 2012 e per l'anno 2013, l'Autorità, in deroga ai criteri di cui al comma 10.5, della *RTSG*, ha sospeso le componenti di ricavo *AR* con riferimento alla mancata riscossione delle partite economiche fatturate e non rimosse dalle imprese di stoccaggio relative ai corrispettivi per il reintegro del gas di stoccaggio strategico e ai corrispettivi per il bilanciamento del sistema, al fine di assicurare che le tariffe fossero coerenti con gli effettivi costi riconosciuti per il servizio di stoccaggio;
- nell'ambito del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie delle società Edison Stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A. è emerso che, a seguito di utilizzi di gas di riserva strategica e del mancato pagamento delle partite economiche fatturate e non rimosse, la situazione debitoria, alla data del 31 dicembre 2012, è in linea con il medesimo valore registrato il 31 dicembre 2011.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare le componenti dei ricavi di riferimento di capacità presentate dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. e determinare d'ufficio, in via provvisoria, i corrispettivi

unitari specifici d'impresa di cui al comma 8.9, della *RTSG*, aggiornando, sulla base della formula del *price cap*, il corrispettivo unitario variabile approvato dall'Autorità per l'anno 2013, al fine di escludere dal riconoscimento tariffario i costi incrementali relativi agli anni 2010 e 2011 e i costi relativi ai *service intercompany*; tale determinazione è provvisoria sino al completamento dei necessari approfondimenti sull'istanza di riconoscimento dei costi incrementali, fermo restando l'esito dell'appello proposto dall'Autorità avverso la sentenza TAR Lombardia n. 1329/2013;

- approvare la proposta tariffaria presentata da Stogit S.p.A., considerando, ai fini del dimensionamento del parametro *Y*, l'Alternativa 1 presentata dalla società;
- determinare, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 8.1, della *RTSG*, i corrispettivi unici nazionali per il servizio di stoccaggio per l'anno 2014;
- sospendere, in deroga ai criteri di cui al comma 10.5, della *RTSG*, sia per la società Stogit S.p.A. sia per la società Edison Stoccaggio S.p.A., le partite economiche fatturate e non riscosse relative ai corrispettivi per il reintegro del gas di stoccaggio strategico e ai corrispettivi per il bilanciamento del sistema, in coerenza con quanto già disposto dall'Autorità con deliberazioni ARG/gas 106/11 e 313/2012/R/GAS;
- prevedere che gli importi delle componenti di ricavo *AR* oggetto di sospensione, una volta riscossi dalle società Stogit S.p.A. ed Edison Stoccaggio S.p.A., siano versati sul "Conto oneri stoccaggio" di cui all'articolo 10*bis*, della *RTSG*;
- prorogare, nelle more della completa transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas di cui alla *RMTG*, le disposizioni in materia di corrispettivo transitorio di misura di cui all'articolo 2, della deliberazione ARG/gas 119/10;
- approvare, relativamente all'anno 2014, il corrispettivo transitorio di misura specifico d'impresa CM_i^S , proposto dalle imprese di stoccaggio e determinare il corrispettivo di misura transitorio CM^S ;
- approvare i corrispettivi unitari di accesso e di utilizzazione della capacità di stoccaggio, realizzata ai sensi del decreto legislativo 130/10, proposti dalla società Stogit S.p.A. e determinare i corrispettivi unitari per l'accesso alle misure transitorie per l'anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio, relativamente all'anno 2014, ai sensi dell'articolo 6, della deliberazione ARG/gas 29/11;
- determinare, per l'anno 2014, il costo per la disponibilità di stoccaggio strategico ai sensi del comma 5.3, della *RTSG* e il corrispettivo C^{ST} a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico, di cui all'articolo 8*bis*, della *RTSG*, considerando ai fini del dimensionamento di tale corrispettivo i medesimi criteri di cui alla deliberazione 149/2012/R/GAS.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- determinare, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 12, della *RTSG* il valore complessivo del contributo compensativo per l'anno solare 2014;
- approvare le percentuali di ripartizione dell'importo complessivo del contributo compensativo relativo all'anno 2013, approvato con deliberazione 313/2012/R/GAS, tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio, sulla base delle capacità di stoccaggio offerte in conferimento, inclusa la capacità di stoccaggio strategico, per l'anno termico 2013-2014;

- prevedere che, per l'anno 2014, la componente US_1 sia mantenuta pari a zero in quanto le giacenze presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) sono sufficienti a garantire la copertura di eventuali squilibri di perequazione futuri; e che la componente US_2 sia dimensionata in modo da garantire il gettito derivante dai flussi finanziari di cui al precedente alinea;
- con riferimento alla rettifica dei corrispettivi specifici della società Edison Stoccaggio S.p.A. relativa agli anni 2011 e 2012, dare seguito a quanto già disposto dall'Autorità al punto 16., lettera b), della deliberazione 313/2012/R/GAS, prevedendo che la società versi sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio", entro il 30 settembre 2013, le partite riferite all'anno 2012 in misura pari a 604.863,64 euro, e l'indennità amministrativa di cui all'articolo 15, comma 2, della RTSG, determinata in misura pari a 6.048,64 euro;
- fermo restando l'esito del ricorso in appello avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 1329/2013, proposto dall'Autorità con deliberazione 263/2013/C/GAS, avviare un procedimento per gli approfondimenti necessari al riconoscimento dei costi incrementali relativi agli anni 2010 e 2011 richiesti dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., in esito alla sentenza del TAR Lombardia n. 1329/2013; in esito a tale procedimento, saranno inoltre determinate le modalità di compensazione di eventuali squilibri tra i corrispettivi determinati provvisoriamente per l'anno 2014 e i corrispettivi che saranno determinati a regime;
- di integrare il procedimento, avviato con deliberazione 515/2012/R/GAS, per valutare la pertinenza, congruità e addizionalità degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto per il recepimento delle misure introdotte dal decreto legislativo 93/11 in materia di gestore di trasporto indipendente, al fine di valutare i medesimi oneri richiesti dalla società Stogit S.p.A.

DELIBERA

1. di approvare le componenti dei ricavi di riferimento di capacità presentate dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. e di procedere alla determinazione d'ufficio, in via provvisoria, dei corrispettivi specifici d'impresa, di cui al comma 8.9, della RTSG;
2. di approvare i corrispettivi specifici d'impresa per il servizio di stoccaggio, di cui al comma 8.9, della RTSG, presentati dalla società Stogit S.p.A. per l'anno 2014, secondo quanto precisato in premessa;
3. di determinare i corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio per l'anno 2014, ai sensi degli articoli 6 e 8, della RTSG, in misura pari ai valori definiti nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
4. di prorogare, per l'anno 2014, l'applicazione delle norme in materia di corrispettivo transitorio di misura di cui all'articolo 2, della deliberazione ARG/gas 119/10;
5. di approvare il corrispettivo transitorio di misura specifico d'impresa CM_i^S , proposto dalle società Stogit S.p.A. ed Edison Stoccaggio S.p.A., per l'anno 2014;
6. di determinare il corrispettivo transitorio unico di misura CM^S , per l'anno 2014, sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 2.4, della deliberazione ARG/gas 119/10, in misura pari al valore definito nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento;

7. di approvare i coefficienti σ_s d'impresa, di cui al comma 6.3, della *RTSG*, riportati nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2014;
8. di approvare le proposte di riduzioni dei corrispettivi unitari di iniezione f_{PI} e di erogazione f_{PE} per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, di cui al comma 7.2, della *RTSG*, presentate dalle imprese di stoccaggio, per l'anno 2014, come riportate nella Tabella 4, allegata al presente provvedimento;
9. di determinare, per l'anno 2014, il corrispettivo C^{ST} a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico di cui all'articolo 8*bis*, della *RTSG*, in misura pari al valore definito nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento;
10. di fissare il valore della componente tariffaria US_1 , per l'anno 2014, pari a 0 euro/gigajoule per anno;
11. di fissare il valore della componente tariffaria US_2 , per l'anno 2014, pari a 0,002940 euro/gigajoule per anno;
12. di fissare, per l'anno solare 2014, il valore complessivo del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni pari a 1.891.119,96 euro;
13. di approvare le percentuali di ripartizione dell'importo complessivo del contributo compensativo relativo all'anno 2013, di cui al punto 11, della deliberazione 313/2012/R/GAS, tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio, come risultanti dalla Tabella 5;
14. di approvare i corrispettivi unitari di accesso c_{fix} e di utilizzazione c_{var} della capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del decreto legislativo 130/10, di cui all'articolo 3, della deliberazione ARG/gas 29/11, relativi all'anno 2014, come riportati nella Tabella 6;
15. di approvare i corrispettivi unitari c_{vrt} e *CVS* per l'accesso alle misure transitorie per l'anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio ai sensi del decreto legislativo 130/10, di cui all'articolo 5, della deliberazione ARG/gas 29/11, relativi all'anno 2014, come riportati nella Tabella 7;
16. di determinare l'indennità amministrativa di cui all'articolo 15, comma 2, della *RTSG*, a carico della società Edison Stoccaggio S.p.A., riferita alla rettifica delle partite economiche di cui al successivo punto 17, in misura pari a 6.048,64 euro, da versare entro il 30 settembre 2013, alla Cassa, sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio";
17. di prevedere che la società Edison Stoccaggio S.p.A., in esito alle rettifiche dei corrispettivi tariffari relativi agli anni 2011 e 2012, versi sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio", entro il 30 settembre 2013, le partite economiche relative al maggior gettito riferito all'anno 2012, pari a 604.863,64 euro;
18. di prevedere che le imprese di stoccaggio provvedano a versare alla Cassa gli importi delle componenti di ricavo *AR* oggetto di sospensione, una volta riscossi, sul "Conto oneri stoccaggio" di cui all'articolo 10*bis*, della *RTSG*;
19. fermo restando l'esito del ricorso in appello avverso la sentenza del TAR Lombardia n. 1329/2013, proposto dall'Autorità con deliberazione 263/2013/C/GAS, di avviare un procedimento per gli approfondimenti necessari al riconoscimento dei costi incrementali relativi agli anni 2010 e 2011 richiesti dalla società Edison Stoccaggio S.p.A., in esito alla sentenza del TAR Lombardia n. 1329/2013 e di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione per i seguiti di competenza;

20. di integrare il procedimento avviato con deliberazione 515/2012/R/GAS, per valutare l'eventuale riconoscimento degli oneri sostenuti dalle imprese di trasporto per il recepimento delle misure introdotte dal decreto legislativo 93/11 in materia di gestore di trasporto indipendente, al fine di valutare i medesimi oneri richiesti dalla società Stogit S.p.A.;
21. di notificare il presente provvedimento alla Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, alla Regione Emilia Romagna, con sede legale in viale Aldo Moro 44, 40100 Bologna, alla Regione Veneto, con sede legale in Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, alla Regione Abruzzo con sede legale in Via Leonardo da Vinci 6, 67100 L'Aquila, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
22. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, unitamente al valore dei corrispettivi specifici d'impresa;
23. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 agosto 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni